

TI_GERICHTE 80.2018.270 vom 12. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.270

FR: TI_GERICHTE 80.2018.270 du 12 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 80.2018.270 del 12 novembre 2018

Regeste

Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento, efficacia nel tempo, fino alla fine del periodo fiscale in corso, contestazione solo per gli ultimi sei mesi dell'anno

Erwägungen

E. 1

Con la decisione impugnata, l'autorità fiscale ha stabilito che la RI 1 è assoggettata all'imposta cantonale nel Canton Ticino, per appartenenza personale, per il fatto che, fin dalla sua costituzione, avvenuta nell'ottobre del 2016, vi si svolge l'amministrazione effettiva. Mentre con il reclamo, a suo tempo interposto alla stessa autorità di tassazione, la contribuente aveva contestato l'assoggettamento nel Canton Ticino a partire dalla sua costituzione, con il ricorso alla Camera di diritto tributario ha sostenuto una diversa posizione. Alla luce della circostanza che, il 1.7.2018, entrambi gli amministratori hanno trasferito il domicilio da _____ (_____) a _____ (_____), chiedono che sia constatato l'assoggettamento della società nel Canton _____ a partire da tale data ed ammette di conseguenza che il Canton Ticino possa riscuotere le imposte fino al 30.6.2018. Poiché in tal modo rimane controverso solo l'assoggettamento della società insorgente a partire dal 1.7.2018, si tratta di stabilire anzitutto a quali periodi fiscali si riferisca la decisione impugnata.

E. 2.1

La decisione che ha dato luogo al presente contenzioso ha accertato che la RI 1, con sede a _____ (_____), era tuttavia assoggettata alle imposte per appartenenza personale nel Canton Ticino. L'RS 1 non ha esplicitamente indicato a quali periodi fiscali si estende l'efficacia della decisione.

E. 2.2

Sebbene le leggi che disciplinano le imposte diretta non prevedano l'adozione di decisioni di accertamento, con la sola eccezione di eventuali contestazioni sulla ritenuta d'imposta alla fonte (art. 137 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 49 cpv. 2 LAID), tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, decisioni di accertamento possono essere ammesse anche solo per definire l'assoggettamento fiscale soggettivo e, in base all'art. 108 LIFD, quando è controverso o incerto il luogo della tassazione. In tal caso, si tratta infatti di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell'inadempimento del presupposto per l'imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura (DTF 126 II 514; ASA 65 p. 477; RDAF 1998 I 532). Le decisioni di assoggettamento prendono in considerazione la situazione a partire da un determinato momento, anche retroattivamente. Perlopiù, gli effetti della decisione nel tempo non sono delimitati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, una decisione di assoggettamento, che non fissa una precisa durata della sua efficacia, esplica i suoi effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso nel momento in cui viene adottata la decisione (Arnold , Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ASA 68, p. 486 s., con riferimento, in particolare, alla sentenza DTF 123 I 289 consid. 1c).

E. 2.3

Tornando alla fattispecie in esame, la decisione di assoggettamento è stata notificata alla ricorrente il 16 aprile 2018 e il suo effetto retroagisce al 13.10.2016, data di iscrizione della società nel registro di commercio. Tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale, in mancanza di indicazioni in tal senso, la sua efficacia potrebbe estendersi al massimo fino alla fine del periodo fiscale 2018. Come ricordato, tuttavia, la società insorgente ha rinunciato a contestare l'assoggettamento nel Canton Ticino dal 13.10.2016 al 30.6.2018. Ne consegue che la contestazione è circoscritta al secondo semestre del 2018. Nelle sue osservazioni al ricorso dell'11 gennaio 2019, l'RS 1 sottolinea, da un lato, di aver preso in considerazione la documentazione per l'esercizio contabile 13.10.2016-31.12.2017 e rileva, dall'altro, che, "per quanto riguarda un'eventuale non imposizione della società nel cantone Ticino dal 01.07.2018, tale aspetto sarà valutato in sede di accertamento di tassazione ordinaria 2018". In queste circostanze, si impone la conclusione che l'efficacia della decisione impugnata è limitata al primo semestre del 2018.

E. 2.4

Da parte sua, la Camera di diritto tributario, quale autorità di ricorso contro le decisioni su reclamo dell'autorità fiscale cantonale, non può evidentemente pronunciarsi in merito alla legittimità dell'assoggettamento alle imposte cantonali dopo il 30.6.2018, se manca una decisione dell'RS 1 a tale riguardo. Con il suo ricorso, la contribuente chiede sostanzialmente una decisione in merito all'assoggettamento nel Canton Ticino a partire dal 1.1.2018. Come indicato nelle osservazioni dell'RS 1, quest'ultimo prenderà posizione su questo aspetto solo nell'ambito della procedura di tassazione relativa al periodo fiscale 2018.

E. 2.5

Il ricorso, interposto dalla contribuente contro la decisione su reclamo del 12 novembre 2018, si rivela pertanto privo d'oggetto, in quanto la contestazione si riferisce a una questione che non è stata risolta dall'RS 1 con la decisione impugnata.

E. 3

Visto l'esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è privo d'oggetto. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :